

TESTO COORDINATO DELLO STATUTO

CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita con sede nel Comune di Trento la Società cooperativa denominata "Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa".
2. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
2. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
3. La Cooperativa opera quale società in house degli Enti pubblici soci. Essi costituiscono la totalità della compagine sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Cooperativa, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e società a partecipazione pubblica.
4. Più dell'ottanta per cento del fatturato della Cooperativa deve essere correlato allo svolgimento dei compiti affidati alla stessa, anche in forma diretta, dagli Enti pubblici soci o comunque svolti nell'interesse degli stessi, in conformità con le direttive impartite dall'Assemblea dei soci, o nell'adempimento delle funzioni direttamente attribuite alla Società da leggi o provvedimenti amministrativi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige ed esercitate

nell'interesse dei soci stessi. È consentito alla Cooperativa di operare anche a favore di terzi non soci per la rimanente quota di fatturato, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5. E' fatto in ogni caso divieto alla Cooperativa di perseguire interessi contrari a quelli degli Enti soci.

6. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa opera ai fini dell'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni, affidate alla Società dagli stessi soci o attribuite a quest'ultima da norme di legge, regolamentari o convenzioni quale organismo rappresentativo dei primi. La Società, in particolare, ha lo scopo di:

a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;

b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;

c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti soci;

d) promuovere e gestire l'organizzazione di corsi-concorsi e corsi abilitanti per la l'accrescimento delle professionalità di soggetti destinati ad operare quali dipendenti degli Enti soci;

e) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;

f) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado, anche nelle funzioni di articolazione provinciale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);

g) promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;

h) esercitare tutte le prerogative, compiti e funzioni posti in capo all'organismo maggiormente rappresentativo dei Comuni in provincia di Trento dalla L.P. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm., istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali; assicurare a tale ente ogni forma di assistenza, collaborazione e supporto con l'obiettivo di creare le migliori condizioni per la gestione unitaria delle forme di rappresentanza degli Enti locali a livello provinciale;

i) promuovere occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti degli Enti soci anche nell'ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento; sviluppare quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi e scambi internazionali, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;

- j) stipulare, nell'interesse dei Soci nonché degli Amministratori e dipendenti dei Soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l'acquisto di beni;
- k) attivare ogni ulteriore iniziativa, anche a favore di soggetti terzi rispetto ai soci, per la valorizzazione, in termini generali o particolari, della Società, dei soci, del territorio trentino o dei suoi prodotti;
- l) promuovere e attivare servizi in materia di ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino, sviluppando prodotti ad elevato contenuto innovativo.
2. La Società potrà altresì offrire servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
3. La Società potrà svolgere attività e funzioni analoghe alle suddette anche a favore di soggetti non soci, nei limiti di cui all'art. 3 co. 4 dello statuto.
4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese alle condizioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
5. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

CAPO III – SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere ammessi come soci i Comuni della Provincia di Trento, le Comunità di cui alla l.p. 16 giugno 2006, n. 3, ed i Consorzi dei Comuni di Bacino imbrifero montano aventi sede nella Provincia di Trento, i quali ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti sociali.
3. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere e/o allegare le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti ed obblighi del socio

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) concorrere, nelle forme di cui al capo V dello statuto, alla programmazione ed all'esercizio del controllo sull'organizzazione e sull'attività societaria, congiuntamente a tutti gli altri Enti soci ed in forma analoga ai poteri esercitati sulle proprie strutture;
- c) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- d) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;
- e) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Cooperativa secondo le norme del regolamento e delle delibere degli Organi sociali;
- d) accettare la espressa e separata dichiarazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

3. I soci, inoltre, devono sentirsi impegnati nel partecipare ad eventuali iniziative deliberate dall'Assemblea generale ed a far partecipare i loro amministratori e dipendenti agli interventi di formazione svolti dalla Società.

4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 - Recesso del socio

1. Il recesso è libero.

2. Si applicano in tal caso le norme previste dal Codice Civile.

Art. 10 - Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 15, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

CAPO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 15;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Art. 14 - Ristorno

1. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla eventuale destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art. 13 comma 1 lettera e).

5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

CAPO V – GOVERNANCE e ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Controllo analogo

1. Gli Enti soci esercitano sulla Società, in forma congiunta, un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture.

2. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti partecipanti.

3. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

4. In considerazione dell'equivalenza dei diritti di partecipazione riconosciuti a tutti i soci, assicurata dalla natura cooperativa della società, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono prevalentemente esercitati dall'Assemblea dei soci con proprie deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 23 dello statuto.

5. Le indicazioni provenienti dall'Assemblea, adottate nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, sono vincolanti per l'Organo di amministrazione e per la Direzione generale.

6. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo degli Enti soci sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. In caso di mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, gli Amministratori possono procedere prescindendo dallo stesso.

7. Il controllo analogo degli Enti soci si esplicita prevalentemente nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina da parte dell'Assemblea dei soci dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 17, da parte dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esercizio dei poteri di controllo contestuale all'attività previsti dall'art. 18 e l'assunzione delle eventuali conseguenti determinazioni;

d) tramite l'esame del bilancio di esercizio e della relazione sul governo societario resa ai sensi dell'art. 19 e l'assunzione delle eventuali conseguenti determinazioni;

d) mediante l'espressione dei poteri di direttiva e l'assunzione delle decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 22.

Art. 17 - Relazione previsionale annuale

1. L'Organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno predispose ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente:

a) il piano strategico per lo sviluppo della Società e dei servizi offerti, a proiezione almeno triennale;

b) il piano economico (budget) della gestione per l'annualità successiva, suddiviso per aree di attività.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. L'Assemblea ha, in ogni caso, facoltà di emendare ed integrare i contenuti della stessa relazione, ai fini di conformare la programmazione societaria alle esigenze di autoproduzione, individuali e collettive, degli Enti soci. Il documento, come approvato dall'Assemblea, costituisce il principale atto di programmazione periodica impartita dagli Enti soci alla Società.

4. La Relazione previsionale annuale può espressamente individuare specifici limiti per determinate categorie di spese, a cui il Consiglio di amministrazione e gli Organi delegati devono attenersi nel corso della gestione. Essa individua, altresì, le misure di flessibilità gestionale, necessarie per assicurare l'adeguamento dei piani strategici ed economici della Società ad eventuali necessità sopravvenute o comunque non previste in fase di programmazione, demandandone l'adozione al Consiglio di amministrazione o agli Organi delegati, nei casi e nei limiti previsti dalla Relazione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione, in apposito documento presentato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, illustra le operazioni compiute e i principali provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 18 – Controllo contestuale dell'attività sociale

1. A richiesta di almeno un quarto dei soci, formulata contestualmente all'approvazione della relazione previsionale annuale, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad approvare una relazione sul generale andamento della gestione, riferita rispettivamente al primo ed al secondo semestre dell'anno successivo. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla conclusione del semestre di riferimento.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata anche in corso d'anno, mediante istanza al Consiglio di amministrazione formulata congiuntamente dai legali rappresentanti di almeno un quarto degli Enti soci. In tal caso, essa avrà efficacia con riferimento al semestre successivo rispetto a quello in corso al momento della sua presentazione.

3. La relazione contiene informazioni sui risultati raggiunti e sulla prevedibile evoluzione della gestione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nel documento di cui al precedente art. 17, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate. La relazione semestrale contiene, inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause ed il resoconto sui principali provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

4. La relazione è trasmessa dal Presidente a tutti i soci.

5. Qualora almeno un decimo dei soci, esaminata la relazione, ritenga che l'operato della Società nel semestre di riferimento non sia coerente con i piani strategici approvati ai sensi dell'art. 16 o con gli ulteriori atti di indirizzo assunti dall'Assemblea, può richiedere al Presidente la convocazione di un'assemblea straordinaria. L'assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta, affinché la relazione sia sottoposta a discussione e siano eventualmente adottati gli atti necessari per ristabilire la coerenza della gestione societaria rispetto alle direttive impartite dai soci.

6. I soci possono comunque richiedere, in ogni tempo ed anche singolarmente, al Consiglio di Amministrazione ragguagli sullo stato di avanzamento di specifici progetti o attività approvati dall'Assemblea, che corrispondano a loro particolari esigenze di autoproduzione o abbiano una ricaduta diretta sull'efficienza della propria organizzazione o sulle collettività da essi amministrata. Il Consiglio di Amministrazione riscontra la richiesta entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento.

Art. 19 – Relazione sul governo societario

1. Il Consiglio di Amministrazione, a chiusura del bilancio sociale, predispone una Relazione annuale sul governo societario, con cui predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e indica gli strumenti e gli interventi eventualmente adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La relazione è presentata all'Assemblea unitamente al bilancio sociale. Qualora non siano integrati – in tutto o in parte – gli strumenti di governo societario di cui al comma 1, essa dà conto delle relative ragioni.

3. L'Assemblea si esprime sulla relazione approvandone i contenuti ed eventualmente fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 20 - Organi

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale

2. È fatto divieto di istituire organi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21 - Assemblee

1. L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale.

2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

3. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge e revoca il Consiglio di Amministrazione;

b) procede alla nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio annuale e la destinazione degli utili di esercizio o la copertura delle perdite;
- d) approva la Relazione annuale sul governo societario;
- e) fissa l'eventuale importo del sovrapprezzo;
- f) fissa l'importo dei gettoni di presenza per gli amministratori e i compensi dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il compenso del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) stabilisce i contributi associativi annuali o altre forme di finanziamento dovuti dai soci;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
- j) approva la relazione previsionale annuale di cui all'art. 17;
- k) può esprimere, anche nel corso dell'esercizio, ulteriori indirizzi vincolanti per la Società, finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi o attività funzionali alle esigenze ravvisate dagli Enti soci;
- l) delibera in ordine alla costituzione di nuove società, all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni societarie da parte della Cooperativa;
- m) delibera in ordine agli acquisti di beni e servizi ed alle alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;
- n) esprime indirizzi sulle tariffe di fruizione delle prestazioni offerte agli Enti soci e a terzi;
- o) esprime indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati, anche individuando misure di contenimento di particolari voci di spesa o subordinando taluni atti gestionali alla propria preventiva approvazione;
- p) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

2. Essa ha luogo almeno due volte all'anno, nei tempi indicati agli artt. 15 e 17.

3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 24 - Modalità di elezione - cariche sociali

1. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova.
3. Le elezioni delle cariche sociali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 25 - Voto

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione.
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
4. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, che può altresì essere scelto tra il personale dipendente della società. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

1. In ragione dell'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali che partecipano alla Cooperativa, l'organo amministrativo della Società è costituito, salva diversa previsione imposta dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti, scegliendoli tra i legali rappresentanti degli enti soci.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentano, singolarmente e collettivamente, tutti gli Enti soci.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione elegge altresì al proprio interno un Vicepresidente, esclusivamente con funzioni di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di compensi aggiuntivi al Vicepresidente, per lo svolgimento di tali funzioni.
6. Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati sono fissate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, il quale tende ad assicurare – alle condizioni poste dalla vigente disciplina normativa e statutaria - una equilibrata rappresentanza ai diversi ambiti territoriali di appartenenza degli Enti soci.
7. Nell'elezione dei Consiglieri dovranno essere in ogni caso rispettati i criteri di rappresentanza di entrambi i generi, almeno nella misura minima stabilita dalla legge.
8. Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica oltre l'eventuale limite massimo fissato dalla legge.

Art. 28 - Compiti degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo, gli amministratori hanno il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'assemblea dei soci in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché la stessa possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad essa attribuiti.
2. A norma dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
3. Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29 - Delega di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più

dei suoi componenti e al Direttore Generale, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

2. Il Presidente, i consiglieri e il Direttore Generale potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30 - Convocazioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate con preavviso di almeno cinque giorni e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

5. Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio sono considerati a tutti gli effetti presenti e votanti gli Amministratori collegati attraverso adeguata strumentazione informatica, idonea ad assicurare:

- a. la piena comprensione dei temi oggetto della discussione;
- b. la puntuale ed univoca espressione del voto.

6. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione e da questo designato, anche tra il personale dipendente della società.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 33 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.
2. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
3. Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati sono fissate in un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi previsto dalle disposizioni vigenti.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
6. Essi sono rieleggibili.
7. Sono considerati a tutti gli effetti presenti i componenti del Collegio Sindacale collegati attraverso adeguata strumentazione informatica.

Art. 34 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale ed è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile, o ad altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

Art. 35 - Compensi ai componenti degli organi sociali

1. Spetta all'Assemblea fissare l'importo dei gettoni di presenza per gli amministratori e i compensi dei componenti il Collegio Sindacale, nonché il compenso del soggetto deputato alla revisione legale dei conti.
2. Il compenso dei componenti il Collegio Sindacale è fissato all'atto della loro nomina per tutta la durata del relativo mandato.
3. La remunerazione del Presidente, degli amministratori investiti di deleghe o di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

2. La determinazione dei compensi in oggetto è effettuata nei limiti imposti dalla normativa vigente. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni di sostituto del Presidente.

3. È fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

CAPO VI - CONTROVERSIE

Art. 36 - Clausola arbitrale

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 - Arbitri e procedimento

1. Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie.

2. Gli Arbitri sono scelti tra non soci e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.

3. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/03.

5. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

6. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 – Esecuzione della decisione

1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

CAPO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può approvare uno specifico regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto applicabili.
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Disposizione transitoria

In considerazione dello spostamento del turno generale 2020 per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali della Provincia autonoma di Trento, dovuto all'epidemia da COVID-19, ed al fine di consentire la continuità di gestione alla Società in attesa del rinnovo degli Organi degli Enti soci, possono essere nominate, quali componenti del Consiglio di amministrazione, per il solo esercizio 2020, oltre ai legali rappresentanti degli Enti soci, anche le persone che abbiano rivestito tale carica al 31 dicembre 2019.

La designazione dei candidati, di cui all'art. 12 co. 1 del Regolamento per la gestione delle assemblee del Consorzio e per l'elezione degli organi della società, è effettuata tra gli aventi diritto di elettorato passivo, ai sensi della presente disposizione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2542 co. 3 c.c., la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persona giuridiche.